



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-434/17, 13 febbraio 2019, EU:C:2019:112	Human Operator Zrt. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,	X	rinvio pregiudiziale	HU	non ultima istanza - Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	Y. Bot	Radiazione-Irricevibilità-Ordinanza	certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento	Detrazione dell'IVA – Applicazione retroattiva di una misura di deroga – certezza del diritto
Classificazione									
- Diritto secondario - Imposte indirette (IVA)									
Questione pregiudiziale									
«Se la [decisione di esecuzione] debba essere interpretata nel senso che essa osta alla prassi ungherese in base alla quale si considera che la disposizione del diritto nazionale, la cui adozione trae origine dalla citata decisione di esecuzione e che prevede una deroga all'articolo 193 della [direttiva IVA], è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale la stessa deve essere applicata, laddove detta decisione di esecuzione non contiene alcuna disposizione riguardante la retroattività dei suoi effetti o della sua applicabilità, ma l'Ungheria ha indicato nella sua domanda di autorizzazione alla deroga tale data come data iniziale di applicazione».									
Dispositivo									
Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, prima che l'atto dell'Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l'ha chiesta, laddove l'atto dell'Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l'intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente.									
Nota redazionale									
Con la sentenza resa nella causa C-434/17 fra la società "Human Operator Zrt." e la direzione provinciale delle imposte e delle dogane dell'Amministrazione finanziaria ungherese, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione riguardante l'ambito di applicazione temporale di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) introdotta dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349, del 10 dicembre 2015. Con tale decisione il governo ungherese era stato autorizzato ad introdurre, nell'ambito della normativa domestica in materia di IVA nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo (settore in cui operava la "Human Operator"), il criterio dell'inversione contabile in luogo del regime ordinario di tassazione. La "Human Operator", società commerciale con sede legale in Ungheria, svolgeva l'attività avente ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento, di somministrazione di lavoro interinale e di qualsiasi altra forma di messa a disposizione di risorse umane. In ragione dello svolgimento di tale attività, la "Human Operator" si avvaleva, per mezzo di contratti di prestazione di servizi, di altre società commerciali, le quali mettevano le proprie unità lavorative a disposizione dei clienti della "Human Operator". L'art. 142 della legge sull'IVA ungherese, nella sua formulazione vigente al 1° gennaio 2015, dispone che "in caso di prestazione di servizi di lavoro interinale, di distacco di lavoratori, di messa a disposizione di personale" l'imposta deve essere assolta dall'acquirente del bene o dal destinatario del servizio. L'Amministrazione finanziaria ungherese, ritenendo che il regime di deroga autorizzato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349, del 10 dicembre 2015 dovesse operare retroattivamente con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, aveva fatto applicazione del regime di inversione contabile, anche in ragione del fatto che il governo ungherese, nella domanda di autorizzazione alla deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, aveva espressamente chiesto che il nuovo regime di reverse charge dovesse applicarsi a decorrere da tale data. Per l'effetto, l'Ufficio finanziario procedeva al recupero a tassazione della differenza di IVA asseritamente dovuta dalla "Human Operator" che, invece, aveva detratto l'IVA sui servizi di messa a disposizione di risorse umane resi da altre società commerciali, applicando il regime IVA ordinario. La questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte è storta in ragione del fatto che la succitata decisione di esecuzione del Consiglio che ha autorizzato la deroga al regime ordinario di applicazione dell'IVA, era stata notificata al governo ungherese soltanto l'11 dicembre 2015 e che la stessa decisione non conteneva alcun riferimento alla data della sua entrata in vigore o al termine iniziale in cui la deroga da essa prevista dovesse iniziare ad applicarsi. Inoltre, la decisione non specificava nemmeno il periodo nel quale avrebbero dovuto estendersi i suoi effetti, limitandosi a prevedere unicamente la data della sua scadenza, ossia il 31 dicembre 2017. Tanto considerato, il giudice del rinvio si chiede se la decisione di esecuzione del Consiglio, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'effetto retroattivo, debba essere interpretata nel senso che essa osta alla prassi dell'Amministrazione finanziaria ungherese di adottare il regime derogatorio dell'articolo 193 della direttiva IVA ad una data precedente alla notificazione della medesima decisione di esecuzione (ossia all'inizio del periodo d'imposta in cui la decisione è stata adottata). Ad avviso dei giudici del Lussemburgo, in ossequio ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, in assenza di espressa indicazione sul dies a quo di applicazione della decisione di esecuzione, essa non può produrre effetti retroattivi rispetto alla data di notifica della decisione stessa. La Corte osserva, altresì, che il principio della certezza del diritto osta, in linea di massima, a che l'efficacia nel tempo di un atto dell'Unione decorra da prima della sua pubblicazione o della sua notifica, a seconda dei casi, posto che la Corte ha statuito che può avvenire diversamente, in via eccezionale, qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati Ne deriva il principio di diritto secondo il quale, lo Stato membro non dispone di alcun margine di discrezionalità in relazione alla possibilità di introdurre, in deroga ai criteri ordinari di tassazione dell'IVA, il regime di reverse charge per i servizi resi dalla "Human Operator" prima della notifica della decisione di esecuzione che autorizzava il medesimo regime derogatorio.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									